

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

L 267



Edizione  
in lingua italiana

### Legislazione

52° anno  
10 ottobre 2009

#### Sommario

#### I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

##### REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 945/2009 della Commissione, del 9 ottobre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 1

★ **Regolamento (CE) n. 946/2009 della Commissione, dell'8 ottobre 2009, recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle zone IIIa e IV e nelle acque comunitarie delle zone IIa, IIIb, IIIc e III d per le navi battenti bandiera svedese** ..... 3

Regolamento (CE) n. 947/2009 della Commissione, del 9 ottobre 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/2010 ..... 5

##### DIRETTIVE

★ **Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE<sup>(1)</sup>** ..... 7

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

★ <b>Direttiva 2009/129/CE della Commissione, del 9 ottobre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III <sup>(1)</sup></b> .....	18
---	----

---

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

**Commissione**

2009/746/CE:

★ <b>Decisione della Commissione, del 9 ottobre 2009, relativa a un contributo finanziario della Comunità ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2009 [notificata con il numero C(2009) 7592]</b> .....	20
--	----



---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 945/2009 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2009

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

## ALLEGATO

**Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	30,9
	TR	71,2
	ZZ	51,1
0707 00 05	TR	122,8
	ZZ	122,8
0709 90 70	TR	82,7
	ZZ	82,7
0805 50 10	AR	99,8
	CL	83,5
	TR	76,5
	UY	55,5
	ZA	97,8
	ZZ	82,6
0806 10 10	BR	188,8
	TR	103,3
	US	186,7
	ZZ	159,6
0808 10 80	BR	63,1
	CL	86,9
	NZ	77,5
	US	80,3
	ZA	69,1
	ZZ	75,4
0808 20 50	CN	41,0
	TR	88,0
	ZA	79,5
	ZZ	69,5

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 946/2009 DELLA COMMISSIONE****dell'8 ottobre 2009****recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle zone IIIa e IV e nelle acque comunitarie delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId per le navi battenti bandiera svedese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura <sup>(3)</sup> fissa i contingenti per il 2009.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2009.

*Per la Commissione*

Fokion FOTIADIS

*Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca*

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

<sup>(2)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

## ALLEGATO

N.	23/T&Q
Stato membro	Svezia
Stock	POK/2A34.
Specie	Merluzzo carbonaro ( <i>Pollachius virens</i> )
Zona	Zone IIIa e IV e acque CE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId
Data	28.9.2009

**REGOLAMENTO (CE) N. 947/2009 DELLA COMMISSIONE****del 9 ottobre 2009****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/2010**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/2010 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione <sup>(3)</sup>. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 941/2009 della Commissione <sup>(4)</sup>.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/2010, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 265 del 9.10.2009, pag. 3.

## ALLEGATO

**Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 10 ottobre 2009**

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	35,41	0,66
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	35,41	4,28
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	35,41	0,53
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	35,41	3,98
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	38,95	5,78
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	38,95	2,65
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	38,95	2,65
1702 90 95 <sup>(3)</sup>	0,39	0,29

<sup>(1)</sup> Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

<sup>(2)</sup> Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

<sup>(3)</sup> Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.



## DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2009/110/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

**concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase e l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere della Banca centrale europea <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica <sup>(4)</sup>, è stata adottata in reazione all'emergere di nuovi prodotti di pagamento elettronico prepagati e mirava a creare un quadro giuridico chiaro pensato per rafforzare il mercato interno, garantendo allo stesso tempo un adeguato livello di vigilanza prudenziale.

(2) Nel suo riesame della direttiva 2000/46/CE la Commissione ha evidenziato la necessità di riformare tale direttiva, in quanto si ritiene che alcune delle sue disposizioni hanno ostacolato l'emergenza di un vero mercato unico dei servizi di moneta elettronica nonché lo sviluppo di servizi di agevole utilizzo.

<sup>(1)</sup> Parere del 26 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU C 30 del 6.2.2009, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.

<sup>(4)</sup> GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.

(3) La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno <sup>(5)</sup>, ha creato un quadro giuridico moderno e coerente per i servizi di pagamento, che comprende il coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai requisiti prudenziali per una nuova categoria di prestatori di servizi di pagamento, ovvero gli istituti di pagamento.

(4) Al fine di eliminare gli ostacoli all'entrata sul mercato e agevolare l'avvio e l'esercizio dell'attività di emissione di moneta elettronica, occorre riesaminare le norme di disciplina degli istituti di moneta elettronica, in modo da assicurare condizioni di parità a tutti i prestatori di servizi di pagamento.

(5) È opportuno limitare l'applicazione della presente direttiva ai prestatori di servizi di pagamento che emettono moneta elettronica. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi al valore monetario memorizzato in specifici strumenti prepagati, volti a rispondere a particolari esigenze, il cui uso è ristretto, perché essi permettono al detentore di moneta elettronica di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente di moneta elettronica o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un'emittente professionale, o perché possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma limitata di beni o servizi. Si dovrebbe ritenere che uno strumento sia utilizzato nell'ambito di una tale rete limitata se esso può essere utilizzato soltanto per l'acquisto di beni e di servizi in determinati negozi o catene di negozi o per una gamma limitata di beni o di servizi, indipendentemente dall'ubicazione geografica del punto vendita. Tali strumenti potrebbero includere le tessere clienti, le carte carburante, le tessere di membro, le tessere per i mezzi di trasporto pubblici, i buoni pasto o i buoni per servizi quali quelli relativi all'assistenza dei figli, o ai regimi dei servizi sociali o dei servizi che sovvenzionano l'impiego di personale per svolgere lavori domestici come le pulizie, la stiratura o il giardinaggio, che talvolta sono oggetto di una tassa specifica o di un quadro giuridico lavorativo volto a promuovere l'uso di tali strumenti per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione

<sup>(5)</sup> GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

sociale. Quando tale strumento ad uso specifico si sviluppa in uno strumento ad uso generale, l'esclusione dall'ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbe più essere applicabile. Non è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare acquisti presso i punti vendita di esercenti registrati, atteso che tali strumenti di norma sono concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita.

- (6) È altresì opportuno che la presente direttiva non si applichi al valore monetario utilizzato per l'acquisto di beni o di servizi digitali quando, a causa della natura del bene o del servizio, l'operatore apporta a tale bene o servizio un valore aggiunto intrinseco, ad esempio sotto forma di strumenti di accesso, ricerca o distribuzione, a condizione che il bene o il servizio in questione possa essere utilizzato soltanto tramite un apparecchio digitale, quale un telefono mobile o un computer, e a condizione che l'operatore di telecomunicazione, digitale o informatico non agisca esclusivamente come intermediario tra l'utente dei servizi di pagamento e il fornitore dei beni e dei servizi. Ciò avviene nel caso in cui un abbonato a una rete di telefonia mobile o altra rete digitale paga direttamente all'operatore di rete senza che sussista né un rapporto diretto di pagamento né un rapporto diretto debitore-creditore tra l'abbonato alla rete e qualsiasi prestatore terzo di merci o servizi forniti nell'ambito dell'operazione.
- (7) È opportuno introdurre una definizione chiara di moneta elettronica che sia tecnicamente neutra. Occorre che tale definizione copra tutte le situazioni nelle quali il prestatore di servizi di pagamento emetta un valore prepagato memorizzato in cambio di fondi, che può essere utilizzato come strumento di pagamento poiché è accettato da terzi come pagamento.
- (8) È opportuno che la definizione di moneta elettronica copra la moneta elettronica, sia se detenuta su un dispositivo di pagamento in possesso del detentore di moneta elettronica, sia se memorizzata a distanza su un server e gestita dal detentore tramite un conto specifico per la moneta elettronica. Tale definizione dovrebbe essere abbastanza generale da non ostacolare l'innovazione tecnologica e da includere non soltanto tutti i prodotti di moneta elettronica disponibili oggi sul mercato, ma anche i prodotti che potrebbero essere sviluppati in futuro.
- (9) Il regime di vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica dovrebbe essere rivisto e maggiormente adeguato ai rischi propri di tali istituti. Tale regime dovrebbe anche essere armonizzato con il regime di vigilanza prudenziale applicabile agli istituti di pagamento disciplinati dalla direttiva 2007/64/CE. A tale proposito, le disposizioni pertinenti della direttiva 2007/64/CE dovrebbero applicarsi in quanto compatibili agli istituti di moneta elettronica, fatte salve le disposizioni della presente direttiva. Un riferimento a un «istituto di pagamento» nella direttiva 2007/64/CE deve pertanto intendersi come riferimento ad un istituto di moneta elettronica; un riferimento ai «servizi di pagamento» deve intendersi come riferimento all'attività dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica; un riferimento a un «utente di servizi di pagamento» deve intendersi come riferi-

mento a un utente di servizi di pagamento e a un detentore di moneta elettronica; un riferimento alla «presente direttiva» deve intendersi come riferimento sia alla direttiva 2007/64/CE che alla presente direttiva; un riferimento al titolo II della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento sia al titolo II della direttiva 2007/64/CE che al titolo II della presente direttiva; un riferimento all'articolo 6 della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento all'articolo 4 della presente direttiva; un riferimento all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva; un riferimento all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento all'articolo 5, paragrafo 6, della presente direttiva; un riferimento all'articolo 8 della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento all'articolo 5, paragrafi da 2 a 5, della presente direttiva; un riferimento all'articolo 9 della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento all'articolo 7 della presente direttiva; un riferimento all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da c) ad e), della presente direttiva e un riferimento all'articolo 26 della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento all'articolo 9 della presente direttiva.

- (10) È riconosciuto che gli istituti di moneta elettronica, attraverso persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome conformemente ai requisiti dei rispettivi modelli commerciali, distribuiscono moneta elettronica, tra l'altro mediante la vendita o la rivendita al pubblico di prodotti di moneta elettronica, l'offerta di uno strumento di distribuzione di moneta elettronica ai clienti o il rimborso di moneta elettronica su richiesta dei clienti o l'apporto di un'integrazione ai prodotti di moneta elettronica dei clienti. Sebbene gli istituti di moneta elettronica non siano autorizzati a emettere moneta elettronica tramite agenti, essi dovrebbero essere tuttavia autorizzati a fornire i servizi di pagamento elencati all'allegato della direttiva 2007/64/CE tramite agenti qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17 di tale direttiva.
- (11) Occorre stabilire un regime relativo al capitale iniziale, associato a un regime in materia di capitale di funzionamento per assicurare un livello adeguato di tutela dei consumatori e garantire una gestione sana e prudente degli istituti di moneta elettronica. Data la specificità della moneta elettronica, dovrebbe essere predisposto un ulteriore metodo di calcolo del capitale di funzionamento. È opportuno conservare un pieno potere discrezionale in materia di vigilanza, per assicurare che gli stessi rischi siano soggetti allo stesso trattamento per tutti i prestatori di servizi di pagamento e che il metodo di calcolo includa la situazione commerciale specifica di un determinato istituto di moneta elettronica. Inoltre, è opportuno prevedere che gli istituti di moneta elettronica siano tenuti a mantenere separati i fondi dei detentori di moneta elettronica dai fondi utilizzati dall'istituto di moneta elettronica per altre attività commerciali. Gli istituti di moneta elettronica dovrebbero anche essere soggetti a norme efficaci anticiclaggio e in materia di finanziamento del terrorismo.

- (12) La gestione dei sistemi di pagamento è un'attività che non è riservata a specifiche categorie di istituti. È importante tuttavia riconoscere che, come nel caso degli istituti di pagamento, l'attività di gestione dei sistemi di pagamento può anche essere svolta dagli istituti di moneta elettronica.
- (13) L'emissione di moneta elettronica non costituisce un'attività di raccolta di depositi ai sensi della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio <sup>(1)</sup>, dato il suo carattere specifico di sostituto elettronico delle monete e delle banconote, utilizzabile per effettuare pagamenti generalmente di piccoli importi e non come strumento di risparmio. Gli istituti di moneta elettronica non dovrebbero essere autorizzati a concedere crediti utilizzando i fondi ricevuti o detenuti al fine di emettere moneta elettronica. Inoltre, gli emittenti di moneta elettronica non dovrebbero essere autorizzati a concedere interessi o altri benefici a meno che tali benefici non siano legati al periodo durante il quale il detentore di moneta elettronica detiene moneta elettronica. È opportuno che le condizioni di rilascio e di mantenimento dell'autorizzazione come istituto di moneta elettronica comprendano requisiti prudenziali proporzionati ai rischi operativi e finanziari ai quali questi istituti sono esposti nel quadro delle loro attività legate all'emissione di moneta elettronica, indipendentemente da ogni altra attività commerciale esercitata dagli istituti di moneta elettronica.
- (14) È necessario tuttavia mantenere parità di condizioni tra gli istituti di moneta elettronica e gli enti creditizi per quanto concerne l'emissione di moneta elettronica al fine di garantire una concorrenza leale per lo stesso servizio nell'ambito di una più vasta gamma di istituti, a vantaggio dei detentori di moneta elettronica. A tal fine occorre bilanciare le caratteristiche meno complicate del regime di vigilanza prudenziale applicabile agli istituti di moneta elettronica con disposizioni più rigorose di quelle applicabili agli enti creditizi, specie per quanto riguarda la tutela dei fondi dei detentori di moneta elettronica. Data la cruciale importanza della tutela, occorre che le autorità competenti siano previamente informate in merito a qualsiasi cambiamento rilevante, come un cambiamento nel metodo di tutela, un cambiamento dell'ente creditizio in cui sono depositati i fondi tutelati o un cambiamento della compagnia di assicurazione o dell'ente creditizio che ha assicurato o garantito i fondi tutelati.
- (15) Il regime applicato alle succursali degli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale fuori della Comunità dovrebbe essere analogo in tutti gli Stati membri. È importante prevedere che tali norme non siano più favorevoli di quelle delle succursali degli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede in un altro Stato membro. La Comunità dovrebbe poter concludere accordi con paesi terzi che prevedano l'applicazione di norme che accordano alle succursali degli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale al di fuori della Comunità un trattamento identico in tutta la Comunità. Le succursali degli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale al di fuori della Comunità non dovrebbero beneficiare della libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 43 del trattato in Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite, né della libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 49, secondo comma, del trattato.
- (16) È opportuno permettere agli Stati membri di escludere dall'applicazione di alcune disposizioni della presente direttiva gli istituti che emettono soltanto un volume limitato di moneta elettronica. È opportuno che gli istituti che beneficiano di tale deroga ai sensi della presente direttiva non abbiano il diritto di esercitare la libertà di stabilimento o la libera prestazione di servizi e non possano esercitare indirettamente detti diritti come membri di un sistema di pagamento. È tuttavia auspicabile registrare i dati relativi a tutti i soggetti che offrono servizi di moneta elettronica, compresi quelli che beneficiano di deroga. A tale fine, gli Stati membri dovrebbero iscrivere tali soggetti in un registro degli istituti di moneta elettronica.
- (17) Per ragioni prudenziali è opportuno che gli Stati membri assicurino che possano emettere moneta elettronica soltanto gli istituti di moneta elettronica debitamente autorizzati o che beneficiano di una deroga conformemente alla presente direttiva, gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE, gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale, gli istituti di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE, la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali ove non agiscano in veste di autorità monetaria o altre autorità pubbliche e gli Stati membri o le rispettive autorità regionali o locali ove agiscano in veste di autorità pubbliche.
- (18) Occorre che la moneta elettronica sia rimborsabile per salvaguardare la fiducia del detentore di detta moneta. La rimborsabilità non implica che i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica dovrebbero essere considerati depositi o altri fondi rimborsabili ai fini della direttiva 2006/48/CE. Il rimborso dovrebbe essere sempre possibile, in ogni momento, al valore nominale senza che sia possibile stabilire una soglia minima per il rimborso. In generale il rimborso dovrebbe essere concesso gratuitamente. Tuttavia, in casi debitamente specificati nella presente direttiva, dovrebbe essere possibile richiedere una commissione proporzionata e basata sui costi, lasciando impregiudicata la normativa nazionale in materia fiscale o sociale o eventuali obblighi imposti all'emittente di moneta elettronica da altre pertinenti disposizioni comunitarie o nazionali, come le norme antiriciclaggio e in materia di finanziamento del terrorismo, eventuali provvedimenti di congelamento dei fondi o altre misure specifiche legate alla prevenzione e alla lotta alla criminalità.

<sup>(1)</sup> GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

- (19) I detentori di moneta elettronica dovrebbero poter disporre di procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie. Il titolo IV, capo 5, della direttiva 2007/64/CE dovrebbe pertanto applicarsi in quanto compatibile, nell'ambito della presente direttiva, fatte salve le disposizioni della presente direttiva. Un riferimento ad un «prestatore di servizi di pagamento» nella direttiva 2007/64/CE deve pertanto intendersi come riferimento ad un'emittente di moneta elettronica; un riferimento ad un «utente di servizi di pagamento» deve intendersi come riferimento ad un detentore di moneta elettronica e un riferimento ai titoli III e IV della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento al titolo III della presente direttiva.
- (20) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>.
- (21) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare disposizioni di attuazione per tenere conto dell'inflazione o dell'evoluzione tecnologica e di mercato e per garantire un'applicazione coerente delle esenzioni previste ai sensi della presente direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (22) Sarà necessario riesaminare il funzionamento efficiente della presente direttiva. Pertanto, la Commissione dovrebbe essere tenuta a presentare una relazione tre anni dopo la scadenza del termine di recepimento della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione informazioni concernenti l'applicazione di alcune disposizioni della presente direttiva.
- (23) Ai fini di certezza del diritto, è opportuno adottare disposizioni transitorie per assicurare che gli istituti di moneta elettronica che hanno avviato l'attività conformemente alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2000/46/CE possano proseguire tale attività nello Stato membro interessato per un periodo determinato. È opportuno che tale periodo sia più lungo per gli istituti di moneta elettronica che hanno beneficiato della deroga di cui all'articolo 8 della direttiva 2000/46/CE.
- (24) La presente direttiva introduce una nuova definizione di moneta elettronica, la cui emissione può beneficiare delle deroghe di cui agli articoli 34 e 53 della direttiva 2007/64/CE. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regime semplificato di obblighi di adeguata verifica della clientela applicabile agli istituti di moneta elettronica in conformità della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo <sup>(2)</sup>.
- (25) Conformemente alla direttiva 2006/48/CE, gli istituti di moneta elettronica sono considerati enti creditizi, sebbene essi non possano né raccogliere depositi dal pubblico né concedere crediti utilizzando fondi ricevuti dal pubblico. Tenuto conto del sistema introdotto dalla presente direttiva, è opportuno modificare la definizione di ente creditizio nella direttiva 2006/48/CE in modo che gli istituti di moneta elettronica non siano considerati enti creditizi. Gli enti creditizi dovrebbero, tuttavia, conservare il diritto di emettere moneta elettronica e di esercitare questa attività in tutta la Comunità, su riserva del riconoscimento reciproco e dell'applicazione a questi enti del regime integrale di vigilanza prudenziale previsto dalla normativa comunitaria in materia di attività bancarie. Tuttavia, al fine di mantenere condizioni di parità, gli enti creditizi dovrebbero, in alternativa, poter esercitare questa attività attraverso un'impresa figlia nel quadro del regime di vigilanza prudenziale della presente direttiva, anziché della direttiva 2006/48/CE.
- (26) Le disposizioni della presente direttiva sostituiscono tutte le corrispondenti disposizioni della direttiva 2000/46/CE. È opportuno pertanto abrogare la direttiva 2000/46/CE.
- (27) Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri poiché richiede l'armonizzazione di una molteplicità di norme divergenti attualmente in vigore negli ordinamenti giuridici dei diversi Stati membri, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (28) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» <sup>(3)</sup>, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### TITOLO I

#### AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

##### Articolo 1

#### Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva fissa le norme in materia di esercizio dell'attività di emissione di moneta elettronica ai cui fini gli Stati membri riconoscono le seguenti categorie di emittenti di moneta elettronica:

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.



- a) enti creditizi, quali definiti all'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, incluse, ai sensi del diritto nazionale, le loro succursali, secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 3), di tale direttiva, se esse hanno sede nella Comunità e la loro sede sociale si trova al di fuori della Comunità, conformemente all'articolo 38 di tale direttiva;
- b) istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, punto 1), della presente direttiva, incluse, conformemente all'articolo 8 della presente direttiva e al diritto nazionale, le loro succursali se esse hanno sede nella Comunità e la loro sede sociale si trova al di fuori della Comunità;
- c) uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale;
- d) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali ove non agiscano in veste di autorità monetarie o altre autorità pubbliche;
- e) gli Stati membri o le rispettive autorità regionali e locali ove agiscano in veste di autorità pubbliche.

2. Il titolo II della presente direttiva fissa altresì le norme in materia di avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.

3. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione della totalità o di una parte delle disposizioni del titolo II della presente direttiva gli enti di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE, ad eccezione di quelli di cui al primo e secondo trattino dello stesso articolo.

4. La presente direttiva non si applica al valore monetario memorizzato su strumenti esentati come specificato all'articolo 3, lettera k), della direttiva 2007/64/CE.

5. La presente direttiva non si applica al valore monetario utilizzato per eseguire operazioni di pagamento come specificato all'articolo 3, lettera l), della direttiva 2007/64/CE.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 1) «istituto di moneta elettronica», una persona giuridica che è stata autorizzata ad emettere moneta elettronica conformemente al titolo II;
- 2) «moneta elettronica», il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente di moneta elettronica;

3) «emittente di moneta elettronica», i soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli istituti che beneficiano della deroga di cui all'articolo 1, paragrafo 3 e le persone giuridiche che beneficiano della deroga di cui all'articolo 9;

4) «moneta elettronica in circolazione», la media dell'importo totale delle passività finanziarie connesse alla moneta elettronica emessa alla fine di ogni giorno civile nel corso dei sei mesi civili precedenti, calcolata il primo giorno di ogni mese civile e applicato a tale mese.

#### TITOLO II

##### CONDIZIONI PER L'AVVIO, L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA PRUDENZIALE DELL'ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

#### Articolo 3

##### Disposizioni prudenziali generali

1. Fatta salva la presente direttiva, gli articoli 5 e da 10 a 15, l'articolo 17, paragrafo 7 e gli articoli da 18 a 25 della direttiva 2007/64/CE si applicano in quanto compatibili agli istituti di moneta elettronica.

2. Gli istituti di moneta elettronica informano previamente le autorità competenti in merito a qualsiasi cambiamento rilevante delle misure adottate per la tutela dei fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa.

3. Qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 11, della direttiva 2006/48/CE in un istituto di moneta elettronica o aumentare o ridurre ulteriormente, direttamente o indirettamente, tale partecipazione qualificata, in modo tale che la quota del capitale sociale o dei diritti di voto detenuti raggiunga, superi o scenda al di sotto del 20 %, 30 % o 50 % o che l'istituto di moneta elettronica diventi o cessi di essere una sua impresa figlia, informa previamente le autorità competenti della propria intenzione di procedere a tale acquisizione, cessione, incremento o riduzione.

Il potenziale acquirente fornisce all'autorità competente le informazioni relative alle dimensioni della partecipazione qualificata e le informazioni rilevanti di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 4, della direttiva 2006/48/CE.

Qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui al secondo comma possa essere di ostacolo a una gestione prudente e sana dell'istituto, le autorità competenti esprimono la loro opposizione o adottano le opportune misure per porre termine a tale situazione. Tali misure possono includere ingiunzioni, sanzioni nei confronti degli amministratori o dei manager o la sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci in questione.

Misure analoghe si applicano nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperano all'obbligo d'informazione preventiva stabilito al presente paragrafo.

Per i casi in cui la partecipazione sia acquisita nonostante l'opposizione delle autorità competenti, queste ultime, indipendentemente da eventuali altre sanzioni da adottare, prevedono la sospensione dell'esercizio dei diritti di voto dell'acquirente, la nullità dei voti espressi o la possibilità di annullarli.

Gli Stati membri possono esentare o autorizzare le rispettive autorità competenti ad esentare dall'applicazione di tutti o parte degli obblighi derivanti dal presente paragrafo gli istituti di moneta elettronica che svolgono una o più attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e).

4. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica a distribuire e rimborsare moneta elettronica attraverso persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome. Se un istituto di moneta elettronica intende distribuire moneta elettronica in un altro Stato membro assumendo detta persona fisica o giuridica, esso è tenuto a seguire la procedura di cui all'articolo 25 della direttiva 2007/64/CE.

5. Fatto salvo il paragrafo 4, gli istituti di moneta elettronica non emettono moneta elettronica tramite agenti. Gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a fornire servizi di pagamento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), tramite agenti solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17 della direttiva 2007/64/CE.

#### Articolo 4

##### Capitale iniziale

Gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica l'obbligo di detenere, al momento dell'autorizzazione, un capitale iniziale comprensivo degli elementi di cui all'articolo 57, lettere a) e b), della direttiva 2006/48/CE che non sia inferiore a 350 000 EUR.

#### Articolo 5

##### Fondi propri

1. I fondi propri degli istituti di moneta elettronica, quali definiti agli articoli da 57 a 61, 63, 64 e 66 della direttiva 2006/48/CE, non sono inferiori all'importo più elevato indicato ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo o all'articolo 4 della presente direttiva.

2. Per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che non sono legate all'emissione di moneta elettronica, i requisiti relativi ai fondi propri degli istituti di moneta elettronica sono calcolati conformemente ad uno dei tre metodi (A, B o C) illustrati all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2007/64/CE. Le autorità competenti decidono quale metodo è adeguato secondo la normativa nazionale.

Per quanto riguarda l'attività di emissione di moneta elettronica, i requisiti relativi ai fondi propri degli istituti di moneta elettronica sono calcolati conformemente al metodo D di cui al paragrafo 3.

Gli istituti di moneta elettronica dispongono in ogni momento di fondi propri superiori o uguali alla somma dei requisiti di cui al primo e al secondo comma.

3. Metodo D: i fondi propri di un istituto di moneta elettronica per l'attività di emissione della moneta elettronica sono almeno pari al 2 % della moneta elettronica media in circolazione.

4. Qualora un istituto di moneta elettronica svolga una delle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che non sono legate all'emissione di moneta elettronica ovvero una delle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), e l'importo della moneta elettronica in circolazione non sia previamente noto, le autorità competenti consentono a tale istituto di moneta elettronica di calcolare i suoi requisiti relativi ai fondi propri in base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per l'emissione di moneta elettronica, purché tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici secondo modalità giudicate adeguate dalle autorità competenti. Qualora un istituto di moneta elettronica non abbia concluso un periodo di attività sufficiente, i suoi requisiti relativi ai fondi propri sono calcolati sulla base della stima di moneta elettronica in circolazione indicata nel suo piano aziendale nel rispetto di eventuali adeguamenti del piano richiesti dalle autorità competenti.

5. Sulla base di una valutazione dei processi di gestione dei rischi, delle banche dati riguardanti i rischi di perdite e dei meccanismi di controllo interno dell'istituto di moneta elettronica, le autorità competenti possono imporre all'istituto di moneta elettronica di detenere un importo di fondi propri fino al 20 % superiore all'importo che risulterebbe dall'applicazione del pertinente metodo conformemente al paragrafo 2, o autorizzare l'istituto di moneta elettronica a detenere un importo di fondi propri fino al 20 % inferiore all'importo che risulterebbe dall'applicazione del pertinente metodo conformemente al paragrafo 2.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri:

- a) quando l'istituto di moneta elettronica appartiene allo stesso gruppo di un altro istituto di moneta elettronica, di un ente creditizio, di un istituto di pagamento, di un'impresa di investimento, di una società di gestione patrimoniale o di un'impresa di assicurazione o riassicurazione;
- b) quando un istituto di moneta elettronica esercita attività diverse dall'emissione di moneta elettronica.

7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 69 della direttiva 2006/48/CE, gli Stati membri o le loro autorità competenti hanno la facoltà di non applicare i paragrafi 2 e 3 del presente articolo agli istituti di moneta elettronica inclusi nella vigilanza su base consolidata degli enti creditizi imprese madri ai sensi della direttiva 2006/48/CE.

**Articolo 6****Attività**

1. Oltre all'emissione di moneta elettronica, gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a esercitare le attività seguenti:

- a) la prestazione dei servizi di pagamento elencati nell'allegato della direttiva 2007/64/CE;
- b) la concessione di crediti connessi a servizi di pagamento di cui ai punti 4, 5 o 7 dell'allegato della direttiva 2007/64/CE, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafi 3 e 5, di tale direttiva;
- c) la prestazione di servizi operativi e di servizi accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica o alla prestazione dei servizi di pagamento di cui alla lettera a);
- d) la gestione dei sistemi di pagamento di cui alla definizione dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2007/64/CE e fatto salvo l'articolo 28 di tale direttiva;
- e) attività diverse dall'emissione di moneta elettronica, nel rispetto del diritto comunitario e del diritto nazionale applicabile.

I crediti di cui al primo comma, lettera b), non sono concessi utilizzando i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica e detenuti in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1.

2. Gli istituti di moneta elettronica non effettuano la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2006/48/CE.

3. I fondi che gli istituti di moneta elettronica ricevono dai detentori di moneta elettronica sono scambiati immediatamente in moneta elettronica. Detti fondi non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ricevuti dal pubblico ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2006/48/CE.

4. L'articolo 16, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2007/64/CE si applica ai fondi ricevuti per le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo che non sono legate alle attività di emissione di moneta elettronica.

**Articolo 7****Requisiti di tutela**

1. Gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa, conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2007/64/CE. I fondi ricevuti in forma di pagamento da uno strumento di pagamento non devono essere tutelati fintantoché non sono accreditati nel conto di pagamento degli istituti di moneta elettronica o messi altrimenti a loro disposizione in conformità dei requisiti relativi ai tempi di esecuzione di cui alla direttiva 2007/64/CE, ove applicabile. In ogni caso detti fondi sono tutelati al più tardi entro le cinque giornate operative, ai sensi dell'articolo 4, punto 27), di tale direttiva, successive all'emissione della moneta elettronica.

2. Ai fini del paragrafo 1, le attività sicure e a basso rischio sono voci dell'attivo rientranti in una delle categorie di cui

all'allegato I, punto 14), tabella 1, della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi<sup>(1)</sup>, per le quali la copertura patrimoniale del rischio specifico non supera l'1,6 %, escluse tuttavia le altre voci qualificate definite al punto 15) di tale allegato.

Ai fini del paragrafo 1, le attività sicure e a basso rischio sono altresì costituite da quote in un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che investe esclusivamente nelle attività indicate al primo comma.

In casi eccezionali debitamente giustificati, le autorità competenti, sulla base di una valutazione della sicurezza, della maturità, del valore o di altri elementi di rischio delle attività di cui al primo e al secondo comma, possono stabilire quali delle suddette attività non costituiscono attività sicure e a basso rischio ai fini del paragrafo 1.

3. L'articolo 9 della direttiva 2007/64/CE si applica agli istituti di moneta elettronica per le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva che non sono legate alle attività di emissione di moneta elettronica.

4. Ai fini dei paragrafi 1 e 3, gli Stati membri o le loro autorità competenti possono stabilire, conformemente al diritto nazionale, quale metodo deve essere utilizzato dagli istituti di moneta elettronica per tutelare i fondi.

**Articolo 8****Relazioni con i paesi terzi**

1. Gli Stati membri non applicano alle succursali di istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale al di fuori della Comunità, relativamente all'avvio e l'esercizio della loro attività, disposizioni da cui risulti un trattamento più favorevole di quello accordato agli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale all'interno della Comunità.

2. Le autorità competenti notificano alla Commissione tutte le autorizzazioni per le succursali di istituti di moneta elettronica aventi la sede sociale al di fuori della Comunità.

3. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, la Comunità può, mediante accordi conclusi con uno o più paesi terzi, stabilire l'applicazione di disposizioni intese a garantire che le succursali di un istituto di moneta elettronica avente la sede sociale al di fuori della Comunità ricevano il medesimo trattamento in tutta la Comunità.

**Articolo 9****Deroghe facoltative**

1. Gli Stati membri possono derogare o autorizzare le loro autorità competenti a derogare all'applicazione di tutte o parte delle procedure e delle condizioni fissate dagli articoli 3, 4, 5 e 7 della presente direttiva, fatti salvi gli articoli 20, 22, 23 e 24 della direttiva 2007/64/CE, e autorizzare le persone giuridiche a essere iscritte nel registro degli istituti di moneta elettronica, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

<sup>(1)</sup> GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

- a) le attività commerciali complessive generano una moneta elettronica media in circolazione non superiore ad un limite stabilito dallo Stato membro che, in ogni caso, non supera i 5 000 000 EUR; e
- b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o dell'esercizio dell'attività è stata condannata per reati connessi al riciclaggio dei proventi di attività criminose o al finanziamento del terrorismo o per qualunque altro reato finanziario.

Qualora un istituto di moneta elettronica svolga una delle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che non sono legate all'emissione di moneta elettronica ovvero una delle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), e l'importo della moneta elettronica in circolazione non sia previamente noto, le autorità competenti consentono a tale istituto di moneta elettronica di applicare il primo comma, lettera a), in base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per l'emissione di moneta elettronica, purché tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici secondo modalità giudicate adeguate dalle autorità competenti. Qualora un istituto di moneta elettronica non abbia concluso un periodo di attività sufficiente, detto requisito è valutato sulla base della stima di moneta elettronica in circolazione indicata nel suo piano aziendale nel rispetto di eventuali adeguamenti del piano richiesti dalle autorità competenti.

Gli Stati membri possono altresì prevedere che la concessione di deroghe facoltative ai sensi del presente articolo sia subordinata al requisito supplementare di un importo massimo di memorizzazione nello strumento di pagamento o di un conto di pagamento del consumatore dove è memorizzata la moneta elettronica.

Una persona giuridica registrata conformemente al presente paragrafo può fornire servizi di pagamento che non sono legati alla moneta elettronica emessa ai sensi del presente articolo unicamente qualora le condizioni di cui all'articolo 26 della direttiva 2007/64/CE siano soddisfatte.

2. Una persona giuridica registrata conformemente al paragrafo 1 deve avere la propria sede sociale nello Stato membro in cui esercita effettivamente la propria attività.
3. Una persona giuridica registrata conformemente al paragrafo 1 è trattata quale istituto di moneta elettronica. Tuttavia, ad essa non si applicano l'articolo 10, paragrafo 9, e l'articolo 25 della direttiva 2007/64/CE.
4. Gli Stati membri possono disporre che una persona giuridica registrata conformemente al paragrafo 1 possa esercitare soltanto alcune attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
5. La persona giuridica di cui al paragrafo 1:
- a) informa le autorità competenti di ogni cambiamento della propria situazione che possa incidere sulle condizioni enunciate al paragrafo 1; e

- b) almeno una volta all'anno, alla data specificata dalle autorità competenti, riferisce in merito alla moneta elettronica media in circolazione.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora le condizioni enunciate ai paragrafi 1, 2 e 4 non siano più soddisfatte, la persona giuridica interessata presenti domanda di autorizzazione entro trenta giorni civili conformemente all'articolo 3. Alle persone che non abbiano presentato domanda di autorizzazione entro il predetto termine è fatto divieto di emettere moneta elettronica conformemente all'articolo 10.

7. Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti godano di sufficienti poteri per verificare il rispetto continuativo dei requisiti di cui al presente articolo.

8. Il presente articolo non si applica in relazione alle disposizioni della direttiva 2005/60/CE o alle norme nazionali anti-riciclaggio.

9. Se uno Stato membro si avvale della deroga di cui al paragrafo 1, esso lo notifica alla Commissione entro il 30 aprile 2011. Lo Stato membro comunica immediatamente alla Commissione qualsiasi cambiamento successivo. Lo Stato membro informa inoltre la Commissione del numero di persone giuridiche interessate e, su base annua, dell'importo complessivo della moneta elettronica in circolazione emessa al 31 dicembre di ogni anno civile di cui al paragrafo 1.

### TITOLO III

#### EMISSIONE E RIMBORSABILITÀ DELLA MONETA ELETTRONICA

##### Articolo 10

#### Divieto di emettere moneta elettronica

Fatto salvo l'articolo 18, gli Stati membri vietano l'emissione di moneta elettronica alle persone fisiche o giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica.

##### Articolo 11

#### Emissione e rimborsabilità

1. Gli Stati membri garantiscono che gli emittenti di moneta elettronica emettano moneta elettronica al valore nominale dietro ricevimento di fondi.
2. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta del detentore di moneta elettronica, gli emittenti di moneta elettronica rimborsino, in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore monetario della moneta elettronica detenuta.
3. Il contratto tra l'emittente di moneta elettronica e il detentore di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le condizioni del rimborso, comprese le relative spese e il detentore di moneta elettronica è informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta.



4. Il rimborso può essere soggetto al pagamento di una commissione soltanto se previsto dal contratto conformemente al paragrafo 3 e soltanto in uno dei seguenti casi:

- a) se il rimborso è richiesto prima della scadenza del contratto;
- b) se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima di tale scadenza; o
- c) se il rimborso è richiesto più di un anno dopo la data di scadenza del contratto.

Tale commissione deve essere proporzionata e commisurata ai costi reali sostenuti dall'emittente di moneta elettronica.

5. Qualora il rimborso sia richiesto prima della scadenza del contratto, il detentore di moneta elettronica può richiedere il rimborso della moneta elettronica in tutto o in parte.

6. Qualora il rimborso sia richiesto dal detentore di moneta elettronica alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data:

- a) è rimborsato il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta; o
- b) se l'istituto di moneta elettronica svolge una o più attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e non si conosce in anticipo quale quota dei fondi debba essere utilizzata come moneta elettronica, sono rimborsati tutti i fondi di cui il detentore di moneta elettronica ha chiesto il rimborso.

7. In deroga ai paragrafi 4, 5 e 6, il diritto al rimborso di un soggetto che non sia un consumatore e accetti moneta elettronica è subordinato a un accordo contrattuale tra l'emittente di moneta elettronica e tale soggetto.

#### Articolo 12

##### Divieto di interessi

Gli Stati membri vietano la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione della moneta elettronica da parte del detentore della stessa.

#### Articolo 13

##### Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie

Fatta salva la presente direttiva, il titolo IV, capo 5, della direttiva 2007/64/CE si applica in quanto compatibile agli emittenti di moneta elettronica relativamente agli obblighi loro imposti dal presente titolo.

#### TITOLO IV

##### DISPOSIZIONI FINALI E MISURE DI ATTUAZIONE

#### Articolo 14

##### Misure di attuazione

1. La Commissione può adottare misure necessarie ad adeguare le disposizioni della presente direttiva al fine di tener conto dell'inflazione o dell'evoluzione tecnologica e di mercato. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della

presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

2. La Commissione adotta misure volte a garantire l'applicazione coerente delle esenzioni di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

#### Articolo 15

##### Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato dei pagamenti istituito conformemente all'articolo 85 della direttiva 2007/64/CE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

#### Articolo 16

##### Armonizzazione piena

1. Fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 3, paragrafo 3, sesto comma, l'articolo 5, paragrafo 7, l'articolo 7, paragrafo 4, l'articolo 9 e l'articolo 18, paragrafo 2, e nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni di armonizzazione, gli Stati membri non mantengono né introducono disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva.

2. Gli Stati membri assicurano che gli emittenti di moneta elettronica non derogano, a discapito dei detentori di moneta elettronica, alle disposizioni di diritto nazionale che attuano le disposizioni della presente direttiva o che corrispondono a tali disposizioni, salvo qualora esplicitamente previsto dalla direttiva.

#### Articolo 17

##### Riesame

Entro il 1° novembre 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea una relazione sull'applicazione e l'impatto della presente direttiva, in particolare sull'applicazione dei requisiti prudenziali degli istituti di moneta elettronica, accompagnata, se del caso, da una proposta di revisione.

#### Articolo 18

##### Disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica che abbiano avviato prima del 30 aprile 2011 attività in conformità del diritto interno di recepimento della direttiva 2000/46/CE nello Stato membro in cui è situata la loro sede sociale, a proseguire tali attività in quello Stato membro o in un altro Stato membro in virtù degli accordi di riconoscimento reciproco di cui alla direttiva 2000/46/CE senza essere tenute a chiedere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva o a rispettare le altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva.

Gli Stati membri impongono a tali istituti di moneta elettronica di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti per permettere loro di valutare, entro il 30 ottobre 2011, se gli istituti di moneta elettronica soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva e, in caso contrario, di stabilire le misure da adottare per garantire tale rispetto o se sia opportuno revocare l'autorizzazione.

Gli istituti di moneta elettronica che soddisfano i requisiti sono autorizzati e iscritti nel registro e sono tenuti a rispettare i requisiti di cui al titolo II. Agli istituti di moneta elettronica che non soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva entro il 30 ottobre 2011 è fatto divieto di emettere moneta elettronica.

2. Gli Stati membri possono prevedere il riconoscimento e l'iscrizione automatici nel registro di cui all'articolo 3 degli istituti di moneta elettronica se le autorità competenti dispongono già di elementi che comprovino il rispetto dei requisiti fissati agli articoli 3, 4 e 5 da parte degli istituti di moneta elettronica in questione. Le autorità competenti informano gli istituti di moneta elettronica interessati prima del rilascio dell'autorizzazione.

3. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica che abbiano avviato prima del 30 aprile 2011 attività conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 8 della direttiva 2000/46/CE, a proseguire tali attività nello Stato membro interessato in conformità della direttiva 2000/46/CE fino al 30 aprile 2012 senza essere tenute a chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 3 della presente direttiva o a rispettare le altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva. Agli istituti di moneta elettronica che nel corso di tale periodo non vengono né autorizzati né esentati ai sensi dell'articolo 9 della presente direttiva è fatto divieto di emettere moneta elettronica.

#### Articolo 19

##### Modifiche alla direttiva 2005/60/CE

La direttiva 2005/60/CE è modificata come segue:

1) all'articolo 3, paragrafo 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell'allegato I della direttiva 2006/48/CE, incluse le attività degli uffici dei cambiavalue («bureaux de change»);»;

2) all'articolo 11, paragrafo 5, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d) alla moneta elettronica quale definita nell'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (\*), nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo

memorizzato sul dispositivo non ecceda 250 EUR, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2 500 EUR sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per il caso in cui un importo pari o superiore a 1 000 EUR sia rimborsato su richiesta del detentore di moneta elettronica nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2009/110/CE. Per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali gli Stati membri o le rispettive autorità competenti possono aumentare fino a un massimo di 500 EUR l'importo di 250 EUR di cui alla presente lettera.

(\*) GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7».

#### Articolo 20

##### Modifiche alla direttiva 2006/48/CE

La direttiva 2006/48/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 4 è modificato come segue:

a) il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) "ente creditizio": un'impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;»;

b) il punto 5) è sostituito dal seguente:

«5) "ente finanziario": un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15, dell'allegato I;»;

2) all'allegato I è aggiunto il punto seguente:

«15. Emissione di moneta elettronica.»

#### Articolo 21

##### Abrogazione

La direttiva 2000/46/CE è abrogata a decorrere dal 30 aprile 2011, fatto salvo l'articolo 18, paragrafi 1 e 3, della presente direttiva.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

#### Articolo 22

##### Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 aprile 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 aprile 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### *Articolo 23*

##### **Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### *Articolo 24*

##### **Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

J. BUZEK

*Per il Consiglio*

*La presidente*

C. MALMSTRÖM

---

**DIRETTIVA 2009/129/CE DELLA COMMISSIONE****del 9 ottobre 2009****che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

sentito il comitato scientifico dei prodotti di consumo,

considerando quanto segue:

(1) I composti contenenti fluoro sono attualmente disciplinati ai numeri d'ordine da 26 a 43 e ai numeri d'ordine 47 e 56 nella parte prima dell'allegato III alla direttiva 76/768/CEE. La concentrazione massima autorizzata di tali composti nei dentifrici si riferisce al contenuto di fluoro elementare (0,15 % calcolato come F, cioè 1 500 ppm).

(2) Il comitato scientifico dei prodotti di consumo, sostituito dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (di seguito «CSSC») <sup>(2)</sup>, afferma nel parere SCCP/0882/08 che in base agli elementi scientifici a disposizione la concentrazione massima di fluoruro permessa, corrispondente allo 0,15 % (1 500 ppm F), non costituisce un problema per la sicurezza se utilizzata da bambini al di sotto dei sei anni. I dati utilizzati sono emersi da studi condotti principalmente sul fluoruro di sodio.

(3) In base alle conclusioni scientifiche del CSSC la direttiva 2007/53/CE della Commissione, del 29 agosto 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III <sup>(3)</sup>, ha introdotto, per i composti regolamentati contenenti fluoro, l'obbligo di aggiungere un'avvertenza sull'etichetta dei dentifrici contenenti fluoruro. Tale obbligo si riferisce al contenuto di fluoruro e non a quello di fluoro elementare. Di conseguenza tale obbligo di etichettatura non ha riguardato tutti i composti contenenti fluoro elencati nella parte prima dell'allegato III alla direttiva 76/768/CEE.

(4) Il CSSC ha chiarito su richiesta della Commissione che nei pareri SCCNFP/0653/03 e SCCP/0882/05 si specifica che un'estrapolazione ad altri composti contenenti fluoro elencati nella parte prima dell'allegato III alla direttiva 76/768/CEE può essere fatta soltanto in relazione alla fluorosi. Ai fini del riferimento ai composti contenenti fluoro nella parte prima dell'allegato III alla direttiva 76/768/CEE, introdotto dalla direttiva 2007/53/CE, il CSSC ha tuttavia considerato i termini «fluoro» e «fluoruro» come equivalenti ed intercambiabili.

(5) Per garantire la certezza giuridica è necessario chiarire che l'obbligo di etichettatura si riferisce a tutti e venti i composti contenenti fluoro elencati nella parte prima dell'allegato III alla direttiva 76/768/CEE e non soltanto a quelli contenenti fluoruro.

(6) Le condizioni per l'etichettatura che deve essere apposta sui dentifrici contenenti composti di fluoro elencati nella parte prima dell'allegato III alla direttiva 76/768/CEE devono pertanto fare riferimento al contenuto di fluoro e non a quello di fluoruro. Occorre quindi modificare di conseguenza la direttiva 76/768/CEE.

(7) Per facilitare la transizione, gli Stati membri non devono proibire la commercializzazione di prodotti che rispettano tale direttiva prima della data di applicazione.

(8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato III alla direttiva 76/768/CEE è modificato in conformità dell'allegato alla presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 15 aprile 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 15 ottobre 2010.

<sup>(1)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

<sup>(2)</sup> Il nome del comitato è stato modificato dalla decisione 2008/721/CE della Commissione (GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21).

<sup>(3)</sup> GU L 226 del 30.8.2007, pag. 19.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

#### Articolo 3

Gli Stati membri non vietano la commercializzazione di dentifrici etichettati in conformità delle disposizioni di recepimento della presente direttiva prima della data fissata nel secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 1.

#### Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2009.

*Per la Commissione*

Günter VERHEUGEN

*Vicepresidente*

---

#### ALLEGATO

Nella colonna «f» ai numeri d'ordine da 26 a 43 e ai numeri d'ordine 47 e 56 della parte prima dell'allegato III alla direttiva 76/768/CEE il testo dopo la prima frase è sostituito da quanto segue:

«Per i dentifrici contenenti composti con una concentrazione di fluoro tra 0,1 e 0,15 %, calcolato come F, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (per esempio: "può essere usato soltanto da persone adulte"), è d'obbligo la seguente etichettatura:

"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico".»

---

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2009

**relativa a un contributo finanziario della Comunità ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2009**

[notificata con il numero C(2009) 7592]

(I testi nelle lingue bulgara, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2009/746/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3) Le domande di finanziamento comunitario devono essere conformi alle modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione <sup>(2)</sup>.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) È opportuno stabilire gli importi massimi e il tasso del contributo finanziario della Comunità entro i limiti stabiliti dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006 e definire le condizioni cui è subordinata la concessione di detto contributo.

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21,

(5) Al fine di promuovere gli investimenti nelle azioni prioritarie definite dalla Commissione e tenuto conto dell'impatto negativo della crisi finanziaria sui bilanci degli Stati membri, le spese relative ai sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) e ai sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), nonché quelle destinate a prevenire la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), devono beneficiare di un tasso di cofinanziamento elevato, entro i limiti stabiliti dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006.

considerando quanto segue:

(1) Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione i rispettivi programmi di controllo delle attività di pesca per il 2009, insieme alle domande di contributo finanziario della Comunità alle spese da sostenere per l'esecuzione dei progetti che fanno parte di tali programmi.

(6) Ai fini dell'ammissibilità al contributo, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite <sup>(3)</sup>.

(2) Le domande concernenti le azioni elencate nell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 possono beneficiare del finanziamento comunitario.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30.

<sup>(3)</sup> GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.



- (7) Ai fini dell'ammissibilità al contributo, i dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione presenti a bordo dei pescherecci devono essere conformi ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il regolamento (CE) n. 1566/2007 <sup>(1)</sup>.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### Oggetto

La presente decisione prevede, per il 2009, un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri nel 2009 per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), di cui all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006. Essa stabilisce l'importo del contributo finanziario della Comunità per ciascuno Stato membro, il tasso di detto contributo e le condizioni alle quali può essere concesso.

#### Articolo 2

##### Liquidazione degli impegni residui

Tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso devono essere effettuati dallo Stato membro interessato entro il 30 giugno 2013. I pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non sono ammissibili al rimborso. Gli stanziamenti di bilancio inutilizzati relativi alla presente decisione sono disimpegnati entro il 31 dicembre 2014.

#### Articolo 3

##### Nuove tecnologie e reti informatiche

1. Le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di attrezzature informatiche e relativa assistenza tecnica, nonché per l'allestimento di reti informatiche destinate a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficace ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di un contributo finanziario pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nell'allegato I.

2. In caso di spese ai sensi dell'allegato I connesse al sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), ai sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) o alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, il tasso di cofinanziamento di cui al paragrafo 1 è fissato al 95 %.

#### Articolo 4

##### Dispositivi automatici di localizzazione

1. Le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi automatici di localizzazione che consentano a un centro di controllo della pesca di sorvegliare

a distanza le navi mediante un sistema VMS beneficiano di un contributo finanziario pari al 95 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nell'allegato II.

2. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è limitato a 1 500 EUR per peschereccio.

3. Ai fini dell'ammissibilità al contributo finanziario di cui al paragrafo 1, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2244/2003.

#### Articolo 5

##### Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione

Le spese sostenute per lo sviluppo, l'acquisto e l'installazione, compresa l'assistenza tecnica, dei componenti necessari per i sistemi ERS destinati a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficace ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di un contributo finanziario pari al 95 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nell'allegato III.

#### Articolo 6

##### Dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione

1. Le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi ERS che consentano alle navi di registrare e comunicare per via elettronica i dati relativi alle attività di pesca a un centro di controllo della pesca beneficiano di un contributo finanziario pari al 95 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nell'allegato IV.

2. Fatto salvo il paragrafo 4, il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è limitato a 4 500 EUR per peschereccio.

3. Ai fini dell'ammissibilità a un contributo finanziario, i dispositivi ERS devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1077/2008.

4. Nel caso di dispositivi che combinino funzioni ERS e VMS e che risultino conformi ai requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 2244/2003 e (CE) n. 1077/2008, il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è limitato a 6 000 EUR.

#### Articolo 7

##### Progetti pilota

Le spese sostenute per progetti pilota riguardanti nuove tecnologie di controllo beneficiano di un contributo finanziario pari al 95 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nell'allegato V.

#### Articolo 8

##### Programmi di formazione e di scambio

Le spese sostenute per programmi di formazione e di scambio di funzionari con mansioni di controllo, monitoraggio e sorveglianza nel settore della pesca beneficiano di un contributo finanziario pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nell'allegato VI.

<sup>(1)</sup> GU L 295 del 4.11.2008, pag. 3.

*Articolo 9***Programmi pilota in materia di ispezione e osservatori**

Le spese sostenute per programmi pilota in materia di ispezione e osservatori beneficiano di un contributo finanziario pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nell'allegato VII.

*Articolo 10***Valutazione delle spese**

Le spese relative all'attuazione di un sistema di valutazione delle spese sostenute per il controllo della politica comune della pesca beneficiano di un contributo finanziario pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nell'allegato VIII.

*Articolo 11***Iniziative di sensibilizzazione relative alle norme della PCP**

Le spese sostenute per iniziative, quali seminari e sussidi mediati, intese a sensibilizzare i pescatori ed altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca irresponsabile e illegale e a incoraggiare l'applicazione delle norme della politica comune della pesca, beneficiano di un contributo finanziario pari al 75 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nell'allegato IX.

*Articolo 12***Navi e aerei pattuglia**

1. Le spese sostenute per l'acquisto e l'ammodernamento di navi e aerei adibiti all'ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca da parte delle autorità competenti degli Stati membri beneficiano, entro i limiti indicati nell'allegato X, di un contributo finanziario pari al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.

2. Il contributo comunitario specificato per ogni Stato membro nell'allegato X è calcolato sulla base dell'utilizzazione delle navi e degli aerei in questione a fini di ispezione e sorveglianza, espressa in percentuale della loro attività annua totale, quale dichiarata dagli Stati membri.

*Articolo 13***Contributo massimo totale della Comunità per Stato membro**

La spesa totale prevista per Stato membro, la parte ammissibile corrispondente e il contributo massimo totale della Comunità per Stato membro per le azioni di cui agli articoli da 3 a 12 sono i seguenti:

(in EUR)

Stato membro	Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca	Spese ammissibili nell'ambito della presente decisione	Contributo della Comunità
Belgio	805 000	805 000	764 750
Bulgaria	352 000	362 000	282 250
Danimarca	1 945 552	1 945 552	1 667 139
Germania	222 000	278 000	220 000
Estonia	706 000	706 000	645 500
Irlanda	120 000	90 000	45 000
Grecia	16 867 000	8 928 000	4 735 400
Spagna	17 218 103	14 772 123	8 190 517
Francia	2 631 500	2 333 000	1 049 750
Italia	19 589 925	6 361 340	3 273 170
Lituania	407 900	407 900	378 300
Malta	1 003 475	1 003 475	922 127
Paesi Bassi	3 145 000	2 750 000	2 560 750
Polonia	497 713	468 713	416 479
Portogallo	783 500	759 250	629 038
Romania	80 000	80 000	62 500
Finlandia	920 000	820 000	659 750
Svezia	1 715 000	1 715 000	1 541 750
Regno Unito	4 309 798	3 601 555	2 055 830
<b>Totale</b>	<b>73 319 466</b>	<b>48 186 908</b>	<b>30 100 000</b>

*Articolo 14***Destinatari**

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2009.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione



## ALLEGATO I

## NUOVE TECNOLOGIE E RETI INFORMATICHE

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto	Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca	Spese ammissibili nell'ambito della presente decisione	Contributo della Comunità
<b>Bulgaria:</b>			
BG/09/01	20 000	30 000	15 000
BG/09/02	13 000	13 000	6 500
BG/09/03	12 000	12 000	6 000
BG/09/04	25 000	25 000	23 750
BG/09/05	70 000	70 000	66 500
Totale parziale	140 000	150 000	117 750
<b>Danimarca:</b>			
DK/09/01	134 176	134 176	127 468
DK/09/02	402 528	402 528	201 264
DK/09/03	670 880	670 880	637 336
DK/09/04	167 720	167 720	159 334
DK/09/05	167 720	167 720	159 334
Totale parziale	1 543 024	1 543 024	1 284 736
<b>Germania:</b>			
DE/09/01	90 000	90 000	85 000
DE/09/02	16 000	72 000	36 000
Totale parziale	106 000	162 000	121 500
<b>Estonia:</b>			
EE/09/01	600 000	600 000	570 000
EE/09/02	50 000	50 000	25 000
Totale parziale	650 000	650 000	595 000
<b>Irlanda:</b>			
IE/09/01	90 000	60 000	30 000
Totale parziale	90 000	60 000	30 000
<b>Grecia:</b>			
EL/09/01	1 500 000	368 000	64 400
EL/09/02	210 000	0	0
Totale parziale	1 710 000	368 000	64 400
<b>Spagna:</b>			
ES/09/01	530 000	530 000	265 000
ES/09/02	146 000	146 000	73 000
ES/09/03	99 000	99 000	49 500
ES/09/04	16 000	0	0
ES/09/05	28 000	28 000	14 000
ES/09/06	353 000	353 000	176 500
ES/09/07	800 000	800 000	760 000
ES/09/24	81 459	0	0
ES/09/28	141 120	141 120	70 560
ES/09/32	282 000	282 000	141 000
ES/09/35	360 000	360 000	342 000
Totale parziale	2 836 579	2 739 120	1 891 560

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto	Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca	Spese ammissibili nell'ambito della presente decisione	Contributo della Comunità
<b>Francia:</b>			
FR/09/01	553 500	410 000	205 000
FR/09/02	130 000	130 000	65 000
FR/09/03	120 000	120 000	60 000
Totale parziale	803 500	660 000	330 000
<b>Italia:</b>			
IT/09/01	220 000	55 000	27 500
Totale parziale	220 000	55 000	27 500
<b>Lituania:</b>			
LT/09/01-01	27 000	27 000	25 650
Totale parziale	27 000	27 000	25 650
<b>Paesi Bassi:</b>			
NL/09/01	300 000	300 000	285 000
NL/09/02	150 000	150 000	142 500
NL/09/03	40 000	40 000	38 000
NL/09/04	75 000	75 000	71 250
NL/09/11	30 000	0	0
NL/09/12	30 000	30 000	28 500
Totale parziale	625 000	595 000	565 250
<b>Polonia:</b>			
PL/09/01	93 000	64 000	32 000
PL/09/02	10 000	10 000	9 500
PL/09/03	30 000	30 000	28 500
Totale parziale	133 000	104 000	70 000
<b>Portogallo:</b>			
PT/09/01-01	2 500	2 500	1 250
PT/09/01-02	218 250	194 000	97 000
PT/09/03	1 500	1 500	750
PT/09/04	7 000	7 000	3 500
PT/09/05-01	40 000	40 000	38 000
PT/09/05-02	30 000	30 000	28 500
PT/09/05-03	35 000	35 000	33 250
PT/09/05-04	125 000	125 000	118 750
PT/09/05-05	9 750	9 750	9 263
PT/09/05-06	9 000	9 000	8 550
Totale parziale	478 000	453 750	338 813
<b>Romania:</b>			
RO/09/01	15 000	15 000	7 500
Totale parziale	15 000	15 000	7 500
<b>Finlandia:</b>			
FI/09/01	200 000	200 000	100 000
FI/09/02	20 000	20 000	10 000
FI/09/03	15 000	15 000	7 500
Totale parziale	235 000	235 000	117 500

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto	Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca	Spese ammissibili nell'ambito della presente decisione	Contributo della Comunità
Svezia:			
SE/09/01	40 000	40 000	20 000
SE/09/02	80 000	80 000	76 000
SE/09/03	135 000	135 000	128 250
SE/09/04	80 000	80 000	76 000
SE/09/05	80 000	80 000	76 000
SE/09/06	50 000	50 000	47 500
SE/09/07	60 000	60 000	30 000
Totale parziale	525 000	525 000	453 750
Regno Unito:			
UK/09/01	55 880	55 880	53 086
UK/09/03	56 916	56 916	54 071
UK/09/04	113 831	100 000	50 000
UK/09/25	10 245	10 245	9 733
UK/09/26	15 362	15 362	7 681
UK/09/27	3 415	4 000	2 000
UK/09/30	5 123	6 000	3 000
UK/09/34	1 890	1 890	1 796
UK/09/37	1 708	2 000	1 000
UK/09/43	17 758	0	0
UK/09/44	17 075	17 075	8 538
UK/09/45	13 660	13 660	6 830
UK/09/46	10 245	12 000	6 000
UK/09/47	1 196	1 196	598
UK/09/48	797	797	758
UK/09/60	570	570	285
UK/09/64	2 277	2 000	1 000
UK/09/65	4 241	4 241	2 121
UK/09/67	3 159	3 159	3 002
Totale parziale	335 348	306 991	211 499
Totale	10 472 451	8 648 885	6 252 408

## ALLEGATO II

## DISPOSITIVI AUTOMATICI DI LOCALIZZAZIONE

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto	Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca	Spese ammissibili nell'ambito della presente decisione	Contributo della Comunità
Spagna:			
ES/09/15	90 000	90 000	45 000
ES/09/26	89 656	89 656	85 174
Totale parziale	179 656	179 656	130 174
Francia:			
FR/09/04	1 098 000	1 098 000	366 000
FR/09/05	225 000	225 000	75 000
Totale parziale	1 323 000	1 323 000	441 000
Malta:			
MT/09/01	22 000	22 000	7 500
Totale parziale	22 000	22 000	7 500
Totale	1 524 656	1 524 656	578 674

## ALLEGATO III

## SISTEMI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto	Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca	Spese ammissibili nell'ambito della presente decisione	Contributo della Comunità
<b>Belgio:</b>			
BE/09/01	280 000	280 000	266 000
BE/09/02	300 000	300 000	285 000
Totale parziale	580 000	580 000	551 000
<b>Bulgaria:</b>			
BG/09/06	25 000	25 000	23 750
BG/09/07	80 000	80 000	76 000
Totale parziale	105 000	105 000	99 750
<b>Danimarca:</b>			
DK/09/06	268 352	268 352	254 935
Totale parziale	268 352	268 352	254 935
<b>Spagna:</b>			
ES/09/08	89 553	89 553	85 076
ES/09/09	31 732	31 732	30 146
ES/09/10	34 694	34 694	32 960
ES/09/11	72 764	72 764	69 126
ES/09/12	49 885	49 885	47 391
ES/09/13	7 431	0	0
ES/09/16	70 000	70 000	66 500
Totale parziale	356 059	348 628	331 199
<b>Lituania:</b>			
LT/09/01-02	353 000	353 000	335 350
Totale parziale	353 000	353 000	335 350
<b>Malta:</b>			
MT/09/02-01	8 400	8 400	7 980
MT/09/02-02	60 000	60 000	57 000
MT/09/02-03	2 000	2 000	1 900
MT/09/03	32 375	32 375	30 757
MT/09/04	97 200	97 200	92 340
Totale parziale	199 975	199 975	189 977
<b>Paesi Bassi:</b>			
NL/09/05	40 000	40 000	38 000
NL/09/13	200 000	200 000	190 000
Totale parziale	240 000	240 000	228 000
<b>Polonia:</b>			
PL/09/04	64 883	64 883	61 639
PL/09/05-01	16 665	16 665	15 832
PL/09/05-04	18 443	18 443	17 521
PL/09/05-05	3 556	3 556	3 379
PL/09/05-07	25 000	25 000	23 750
PL/09/06	41 166	41 166	39 108
Totale parziale	169 713	169 713	161 229

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto	Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca	Spese ammissibili nell'ambito della presente decisione	Contributo della Comunità
<b>Portogallo:</b>			
PT/09/02-01	53 500	53 500	50 825
PT/09/02-02	53 500	53 500	50 825
PT/09/06-01	133 000	133 000	126 350
PT/09/06-02	53 500	53 500	50 825
PT/09/06-03	12 000	12 000	11 400
Totale parziale	305 500	305 500	290 225
<b>Finlandia:</b>			
FI/09/04	550 000	550 000	522 500
Totale parziale	550 000	550 000	522 500
<b>Svezia:</b>			
SE/09/08	300 000	300 000	285 000
Totale parziale	300 000	300 000	285 000
Totale	3 427 599	3 420 168	3 249 165

## ALLEGATO IV

## DISPOSITIVI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto	Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca	Spese ammissibili nell'ambito della presente decisione	Contributo della Comunità
Belgio:			
BE/09/03	225 000	225 000	213 750
Totale parziale	225 000	225 000	213 750
Danimarca:			
DK/09/07	134 176	134 176	127 468
Totale parziale	134 176	134 176	127 468
Germania:			
DE/09/05	90 000	90 000	85 500
Totale parziale	90 000	90 000	85 500
Estonia:			
EE/09/03	50 000	50 000	47 500
Totale parziale	50 000	50 000	47 500
Grecia:			
EL/09/03	7 510 000	7 510 000	4 146 000
Totale parziale	7 510 000	7 510 000	4 146 000
Spagna:			
ES/09/14	2 000 000	0	0
Totale parziale	2 000 000	0	0
Francia:			
FR/09/06	225 000	225 000	213 750
Totale parziale	225 000	225 000	213 750
Malta:			
MT/09/05 + MT/09/02-04	763 200	763 200	715 500
Totale parziale	763 200	763 200	715 500
Paesi Bassi:			
NL/09/06	1 800 000	1 800 000	1 710 000
Totale parziale	1 800 000	1 800 000	1 710 000
Polonia:			
PL/09/05-02	109 200	109 200	103 740
PL/09/05-03	46 800	46 800	44 460
PL/09/05-06	39 000	39 000	37 050
Totale parziale	195 000	195 000	185 250
Romania:			
RO/09/02	50 000	50 000	47 500
Totale parziale	50 000	50 000	47 500
Svezia:			
SE/09/09	300 000	300 000	285 000
SE/09/10	200 000	200 000	190 000
Totale parziale	500 000	500 000	475 000
Regno Unito:			
UK/09/02	418 896	418 896	397 952
Totale parziale	418 896	418 896	397 952
Totale	13 961 272	11 961 272	8 365 170

## ALLEGATO V

## PROGETTI PILOTA

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto	Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca	Spese ammissibili nell'ambito della presente decisione	Contributo della Comunità
Bulgaria:			
BG/09/08	25 000	25 000	23 750
Totale parziale	25 000	25 000	23 750
Spagna:			
ES/09/34	96 887	96 887	92 043
Totale parziale	96 887	96 887	92 043
Svezia:			
SE/09/11	40 000	40 000	38 000
SE/09/12	200 000	200 000	190 000
Totale parziale	240 000	240 000	228 000
Totale	361 887	361 887	343 793



## ALLEGATO VI

## PROGRAMMI DI FORMAZIONE E DI SCAMBIO

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto	Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca	Spese ammissibili nell'ambito della presente decisione	Contributo della Comunità
<b>Bulgaria:</b>			
BG/09/09	70 000	70 000	35 000
Totale parziale	70 000	70 000	35 000
<b>Germania:</b>			
DE/09/03	21 000	21 000	10 500
DE/09/04	5 000	5 000	2 500
Totale parziale	26 000	26 000	13 000
<b>Estonia:</b>			
EE/09/04	6 000	6 000	3 000
Totale parziale	6 000	6 000	3 000
<b>Irlanda:</b>			
IE/09/02	30 000	30 000	15 000
Totale parziale	30 000	30 000	15 000
<b>Spagna:</b>			
ES/09/17	25 920	25 920	12 960
ES/09/25	70 690	70 690	35 345
ES/09/33	22 000	22 000	11 000
Totale parziale	118 610	118 610	59 305
<b>Francia:</b>			
FR/09/07	115 000	115 000	57 500
Totale parziale	115 000	115 000	57 500
<b>Italia:</b>			
IT/09/02	6 871 585	0	0
IT/09/03	342 000	0	0
IT/09/04	26 340	26 340	13 170
IT/09/05	30 000	30 000	15 000
IT/09/06	880 000	880 000	440 000
Totale parziale	8 149 925	936 340	468 170
<b>Lituania:</b>			
LT/09/02	14 500	14 500	7 250
Totale parziale	14 500	14 500	7 250
<b>Malta:</b>			
MT/09/06	18 300	18 300	9 150
Totale parziale	18 300	18 300	9 150
<b>Paesi Bassi:</b>			
NL/09/14	45 000	45 000	22 500
NL/09/15	25 000	25 000	12 500
NL/09/16	45 000	45 000	22 500
Totale parziale	115 000	115 000	57 500
<b>Finlandia:</b>			
FI/09/05	30 000	30 000	15 000
Totale parziale	30 000	30 000	15 000

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto	Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca	Spese ammissibili nell'ambito della presente decisione	Contributo della Comunità
Svezia:			
SE/09/13	50 000	50 000	25 000
Totale parziale	50 000	50 000	25 000
Regno Unito:			
UK/09/05	3 415	3 415	1 708
UK/09/06	27 456	27 456	13 728
UK/09/07	11 201	11 201	5 601
UK/09/08	29 141	29 141	14 571
UK/09/09	75 812	75 812	37 906
UK/09/10	18 031	0	0
UK/09/11	23 313	0	0
UK/09/12	46 443	0	0
UK/09/13	12 021	0	0
UK/09/14	3 643	0	0
UK/09/15	8 538	8 538	4 269
UK/09/17	6 830	6 830	3 415
UK/09/28	2 163	2 163	1 082
UK/09/29	797	0	0
UK/09/36	2 145	0	0
UK/09/38	975	975	488
UK/09/39	171	171	86
UK/09/49	3 415	3 415	1 708
UK/09/50	530	0	0
UK/09/51	3 415	3 415	1 708
UK/09/52	5 692	5 692	2 846
UK/09/61	2 277	2 277	1 139
UK/09/62	2 049	2 049	1 025
UK/09/63	1 025	1 025	513
Totale parziale	290 498	183 575	91 793
Totale	9 033 833	1 713 325	856 668

## ALLEGATO VII

## PROGRAMMI PILOTA IN MATERIA DI ISPEZIONE E OSSERVATORI

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto	Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca	Spese ammissibili nell'ambito della presente decisione	Contributo della Comunità
Regno Unito:			
UK/09/40	11 384	11 384	5 692
UK/09/53	18 213	0	0
UK/09/54	36 426	0	0
Totale parziale	66 023	11 384	5 692
Totale	66 023	11 384	5 692

## ALLEGATO VIII

## ANALISI E VALUTAZIONE DELLE SPESE

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto	Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca	Spese ammissibili nell'ambito della presente decisione	Contributo della Comunità
Bulgaria:			
BG/09/10	12 000	12 000	6 000
Totale parziale	12 000	12 000	6 000
Totale	12 000	12 000	6 000

## ALLEGATO IX

## INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE RELATIVE ALLE NORME DELLA PCP

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto	Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca	Spese ammissibili nell'ambito della presente decisione	Contributo della Comunità
<b>Spagna:</b>			
ES/09/27	165 518	165 518	124 139
Totale parziale	165 518	165 518	124 139
<b>Francia:</b>			
FR/09/08	15 000	10 000	7 500
Totale parziale	15 000	10 000	7 500
<b>Italia:</b>			
IT/09/07	200 000	0	0
IT/09/08	140 000	140 000	105 000
IT/09/09	120 000	120 000	90 000
IT/09/10	110 000	110 000	82 500
Totale parziale	570 000	370 000	277 500
<b>Lituania:</b>			
LT/09/03	13 400	13 400	10 050
Totale parziale	13 400	13 400	10 050
<b>Finlandia:</b>			
FI/09/06	5 000	5 000	4 750
Totale parziale	5 000	5 000	4 750
<b>Svezia:</b>			
SE/09/14	100 000	100 000	75 000
Totale parziale	100 000	100 000	75 000
<b>Regno Unito:</b>			
UK/09/18	11 384	0	0
UK/09/19	11 384	0	0
UK/09/20	8 538	0	0
UK/09/21	22 767	0	0
UK/09/22	17 075	17 075	12 807
UK/09/23	17 075	17 075	12 807
UK/09/55	911	0	0
Totale parziale	89 134	34 150	25 614
<b>Totale</b>	<b>958 052</b>	<b>698 068</b>	<b>524 553</b>

## ALLEGATO X

## NAVI E AEREI PATTUGLIA

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto	Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca	Spese ammissibili nell'ambito della presente decisione	Contributo della Comunità
<b>Grecia:</b>			
EL/09/04	3 000 000	1 050 000	525 000
EL/09/05	4 647 000	0	0
Totale parziale	7 647 000	1 050 000	525 000
<b>Spagna:</b>			
ES/09/18	3 000 000	3 000 000	1 500 000
ES/09/19	2 000 000	2 000 000	1 000 000
ES/09/20	1 344 450	1 344 450	672 470
ES/09/21	1 397 414	1 397 414	698 707
ES/09/22	34 483	0	0
ES/09/23	84 207	0	0
ES/09/29	92 400	0	0
ES/09/30	3 381 840	3 381 840	1 690 920
ES/09/31	130 000	0	0
Totale parziale	11 464 794	11 123 704	5 562 097
<b>Francia:</b>			
FR/09/09	150 000	0	0
Totale parziale	150 000	0	0
<b>Italia:</b>			
IT/09/11	5 000 000	5 000 000	2 500 000
IT/09/12	3 700 000	0	0
IT/09/13	1 950 000	0	0
Totale parziale	10 650 000	5 000 000	2 500 000
<b>Paesi Bassi:</b>			
NL/09/07	25 000	0	0
NL/09/08	70 000	0	0
NL/09/09	100 000	0	0
NL/09/10	100 000	0	0
NL/09/17	70 000	0	0
Totale parziale	365 000	0	0
<b>Romania:</b>			
RO/09/03	15 000	15 000	7 500
Totale parziale	15 000	15 000	7 500
<b>Finlandia:</b>			
FI/09/07	100 000	0	0
Totale parziale	100 000	0	0

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto	Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca	Spese ammissibili nell'ambito della presente decisione	Contributo della Comunità
Regno Unito:			
UK/09/24	2 845 760	2 561 184	1 280 592
UK/09/31	48 378	0	0
UK/09/32	19 921	0	0
UK/09/33	2 846	0	0
UK/09/41	45 886	0	0
UK/09/42	24 851	0	0
UK/09/56	25 043	0	0
UK/09/57	11 839	0	0
UK/09/58	22 767	22 767	11 384
UK/09/59	56 916	56 916	28 458
UK/09/66	5 692	5 692	2 846
Totale parziale	3 109 899	2 646 559	1 323 280
Totale	33 501 693	19 835 263	9 917 877



## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(\*) Vendita a numero:    - fino a 32 pagine:       6 EUR  
                              - da 33 a 64 pagine:     12 EUR  
                              - oltre 64 pagine:       prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**

